REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL DIRETTORE
DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI
BOLOGNA

Art. 1
(Indizione delle elezioni)

1. Le elezioni del Direttore della Accademia di Belle Arti di Bologna si svolgono secondo quanto previsto dall’art. 24 dello Statuto e dall’art. 6 del D.P.R. 132 del 28 febbraio 200. Sono indette con decreto del Presidente in una data anteriore di almeno sessanta giorni a quella di scadenza del mandato del Direttore in carica. Il decreto è reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto, notificato al competente Ufficio ministeriale e contestualmente pubblicato sul sito.

2. In caso di cessazione anticipata della carica di Direttore, qualunque ne sia la causa, l’indizione delle elezioni è effettuata non oltre il sessantesimo giorno successivo alla causa di cessazione.

3. Il decreto di indizione, nel rispetto del presente regolamento nonché delle disposizioni legislative e regolamentari, deve:
   ✓ fissare la data e gli orari della consultazione;
   ✓ fissare il termine entro il quale devono essere presentate le candidature;
   ✓ fissare il termine entro il quale la Commissione elettorale deve concludere i lavori di valutazione di ammissibilità delle candidature;
   ✓ fissare il termine entro il quale deve riunirsi il Collegio docenti per la illustrazione da parte dei candidati ammessi del proprio programma.

Art. 2
(Elettorato Attivo)

4. Ai sensi degli artt. 24, comma 1, e 34, comma 2, dello Statuto, l’elettorato attivo spetta a tutti i docenti di prima e seconda fascia in servizio attivo presso l’Accademia con incarico a tempo indeterminato, nonché ai supplenti annuali su posti in organico disponibili e/o vacanti, compresi i docenti utilizzati che non abbiano concorso all’elezione del Direttore attualmente in carica presso l’Accademia di Belle Arti di loro titolarità, come attestato da idonea autocertificazione.

5. La lista degli aventi diritto al voto, deliberata dalla commissione elettorale su proposta del Responsabile del procedimento, è affissa all’albo entro 15 giorni dalla nomina della Commissione.

Art. 3
(Elettorato Passivo)
1. Ai sensi dell’art. 24 dello Statuto e dell’art. 6 c. 2 DPR 132/2003, sono eleggibili alla carica di Direttore tutti i docenti a tempo indeterminato, anche di altre Istituzioni, in possesso di particolari requisiti con riferimento all’esperienza professionale e di direzione acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali (integralmente trascritto dall’art. 6 DPR 132/2003).

2. I candidati non devono aver riportato, quali docenti o Direttori incaricati, sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano già stati riabilitati.

Art. 4
( Illustrazione dei programmi di mandato)

1. Le dichiarazioni di candidatura, sottoscritte dai candidati e corredate da esaustiva documentazione (curriculum artistico/professionale, attestazione di anzianità di servizio) devono pervenire presso l’Ufficio ed entro il termine stabiliti con decreto di indizione.

2. La Commissione Elettorale verifica la correttezza delle domande, accerta la sussistenza dei requisiti richiesti e dispone l’affissione all’albo dei candidati in ordine alfabetico. La documentazione a corredo delle candidature sarà custodita dal Responsabile del Procedimento e resterà disponibile a tutti i docenti facenti parte dell’elettorato attivo al fine di prenderne visione.

3. Fra la data di pubblicazione delle candidature e la data delle elezioni, ai candidati sarà garantito di presentare le proprie linee programmatiche in una riunione del Collegio dei Professori, presieduta dal Decano ove il Direttore risulti fra i candidati, da tenersi tra la data di pubblicazione delle candidature e la data delle elezioni.

Art. 5
( Commissione elettorale)

1. La Commissione elettorale sovrintende alle operazioni elettorali previste dal presente Regolamento.

2. E’ costituita da tre membri titolari e uno supplente fra i professori compresi nell’elenco di cui all’art. 2, designati dal Consiglio Accademico in una apposita riunione.

3. La Commissione, che nomina nel suo seno il proprio Presidente, si avvale del responsabile del procedimento.

4. La Commissione, fermo restando quanto dispone l’art. 4 c.2, ha il compito di assicurare la regolarità del procedimento elettorale ai sensi del presente Regolamento e in particolare quello di:

  a. decidere sulla formazione della lista degli aventi diritto al voto;
  b. decidere sulla ammissibilità delle domande di candidatura;
  c. nominare l’Ufficio elettorale;
  d. decidere sugli eventuali ricorsi ammessi dal presente Regolamento;
  e. risolvere le eventuali controversie insorte nel corso del procedimento elettorale.
5. I componenti della presente Commissione non possono presentare la propria candidatura alle elezioni per la carica di Direttore.
6. I lavori della Commissione, verbalizzati da uno dei suoi componenti, sono da questi sottoscritti e pubblicati mediante la loro affissione all’Albo.

Art. 6  
(Ufficio elettorale)

1. L’ufficio elettorale è costituito da un Presidente, due scrutatori titolari e uno supplente fra i Professori compresi nell’elenco di cui all’art. 2, nominati dalla Commissione elettorale con indicazione di chi la presiede e di chi ne assume la Vice presidenza in caso di momentanea assenza del Presidente.
2. E’ compito dell’ufficio elettorale, nel rispetto del presente regolamento;
   a) gestire le operazioni di voto e scrutinio, assicurando nel corso delle prime la costante presenza di almeno due tra i suoi membri;
   b) esaminare e attribuire eventuali voti contestati;
   c) redigere il verbale delle proprie attività.
3. I membri dell’ufficio elettorale non possono presentare la propria candidatura alle elezioni per il Direttore e non possono essere contestualmente membri della Commissione elettorale.
4. In caso di impedimento di un suo membro titolare, subentra d’ufficio quello supplente.

Art. 7  
(Sistema elettorale)

1. Le operazioni di voto si svolgono nella giornata fissata e secondo le modalità stabilite nel decreto di indizione.
2. L’adunanza dedicata alle elezioni è valida alla presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto.
3. Risulterà eletto Direttore il candidato che, in sede di prima votazione, abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti.
4. In caso di mancata elezione si procede, nel corso della medesima seduta, a una seconda votazione con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.
5. Al termine della seconda votazione sarà eletto il candidato che abbia raggiunto il maggior numero di preferenze. La seconda votazione sarà valida indipendentemente dal numero dei votanti.
6. Le schede nulle, a differenza di quelle bianche, non concorrono a formare il numero dei voti validamente espressi.
7. A parità di voti prevale il candidato avente maggiore anzianità di servizio nelle Accademie e, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
Ministero Istruzione Università e Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

ACCADEMIA DI BELLE ARTI

BOLOGNA

Art. 8
(Operazioni di voto)

1. Il responsabile del procedimento provvede a quanto necessario affinché alle ore 9 del giorno della votazione siano consegnati al Presidente dell’Ufficio elettorale:
   a) la lista degli aventi diritto al voto;
   b) il pacco delle schede per la votazione, recanti i nominativi dei candidati in ordine alfabetico;
   c) un timbro recante il logo o nominativo dell’Accademia;
   d) tre copie del manifesto recante le candidature, da affiggere all’esterno e all’interno della sala della votazione, elencate in ordine alfabetico;
   e) l’urna e quanto altro occorra per la votazione, quali una cabina, matite copiativa e cancelleria.

2. Subito dopo aver preso in consegna il suddetto materiale, il Presidente determina il numero delle schede di votazione da autenticare sulla base del numero degli elettori iscritti nella apposita lista e procede alla loro autenticazione, facendovi apporre la firma di uno scrutatore e un timbro.

3. Ciascun eletto deve presentarsi al seggio munito di valido documento di identità e apporre la propria firma sulla lista in corrispondenza del proprio nome mentre uno scrutatore, nel consegnargli la scheda, annoterà gli estremi del documento di identità. In sua mancanza, l’identità dell’eletto può essere accertata mediante il riconoscimento da parte di un componente dell’Ufficio elettorale, apponendo la propria firma accanto a quella dell’eletto.

4. L’eletto deve votare all’interno della cabina esprimendo il proprio voto tracciando un segno con la matita copiativa nella casella posta a fianco del nominativo del candidato prescelto.

5. Può essere espressa una sola preferenza. La scheda, ripiegata, va inserita nell’apposita urna dallo stesso elettore o da un membro dell’Ufficio elettorale. Sono in ogni caso nulle le schede recanti la preferenza per più di un candidato o segni che possano costituire riconoscimento.

6. Non è consentito permanere presso il seggio una volta che si sia votato. Allo scadere dell’orario di chiusura delle operazioni di voto esso può venire esercitato esclusivamente dagli elettori già presenti nella sala ove è allestito il seggio.

Art. 9
(Chiusura delle votazioni)

1. Le operazioni di scrutinio hanno luogo immediatamente dopo la chiusura di quelle di voto.
2. Dichiarata chiusa la votazione, il Presidente dell’Ufficio elettorale provvede in seduta pubblica ai seguenti riscontri, dandone atto nel verbale:

- numero dei votanti
- numero delle schede autenticate non utilizzate;
- numero delle schede non autenticate rimaste.
3. Le schede rimaste, autenticate e non, la lista elettorale vengono chiuse in apposita busta, debitamente sigillata e firmata dai membri dell’Ufficio elettorale.

4. Compiute tali operazioni, il Presidente procede alle operazioni di scrutinio delle schede.

Art. 10  
(Operazioni di scrutinio)

1. La validità del voto deve essere ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell’elettore.

2. Sono nulle le schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto, nonché quelle recanti più di una preferenza.

3. Sono bianche le schede che non indicano alcuna preferenza.

4. Le eventuali controversie sulle assegnazioni o validità del voto sono risolte immediatamente, dandone atto nel verbale.

5. Nel verbale vengono riportati i voti conseguiti da ciascun candidato e il numero delle schede nulle e bianche.

6. Il verbale riporta altresì:
   a) – Il numero delle schede spogliate;
   b) – Il numero degli elettori che hanno votato.

7. Al termine delle operazioni di scrutinio il verbale, firmato dai componenti l’Ufficio elettorale, viene immediatamente conseguito al Presidente della Commissione elettorale mentre la restante documentazione e il residuo materiale fornito per l’espletamento delle operazioni di voto e scrutinio vengono consegnati al responsabile del procedimento elettorale.

Art. 11  
(Proclamazione dell’eletto)

1. La Commissione elettorale, in seduta non aperta al pubblico da tenersi ove possibile subito di seguito al ricevimento del suddetto verbale, verifica la regolarità delle operazioni di scrutinio.

2. Alla loro conclusione il Presidente della Commissione, prendendo atto del risultato elettorale:
   a) proclama il candidato vincitore delle elezioni
   b) provvede contestualmente a pubblicare il verbale delle operazioni della Commissione e quelli dell’Ufficio elettorale all’Albo.

Art. 12  
(Ricorsi)

1. Avverso le decisioni adottate dall’Ufficio elettorale è ammesso ricorso, entro i cinque giorni successivi alla loro pubblicazione sull’Albo e da parte di coloro che abbiano interesse al loro
Ministero Istruzione Università e Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

ACCADEMIA DI BELLE ARTI
BOLOGNA

anullamento o alla loro riforma, alla Commissione elettorale, che le decide in via definitiva entro i successivi tre giorni.

2. Avverso le decisioni adottate dalla Commissione elettorale è ammesso ricorso, entro i cinque giorni successivi alla loro pubblicazione all’Albo e da parte di coloro che abbiano interesse al loro annullamento per soli motivi di legittimità, al Presidente dell’Accademia, che lo decide in via definitiva nei successivi cinque giorni.

3. Contro le decisioni adottate dalla Commissione elettorale e dal Presidente dell’Accademia ai sensi dei precedenti commi è ammesso ricorso presso la competente Autorità giurisdizionale.

Art. 13
(Modalità di pubblicità)

1. Il presente Regolamento viene pubblicato all’Albo dell’Accademia di Belle Arti di Bologna e sul sito web istituzionale www.ababo.it nella sezione “Statuto e Regolamenti”.

Art. 14
(Norme finali)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione sull’Albo.

IL PRESIDENTE
(prof. Fabio Roversi Monaco)